

**FOGLIO INFORMATIVO  
MUTUO GARANTITO  
AGEVOLATO MEDIANTE IL FONDO DI ROTAZIONE “ANTICRISI ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE” REGIONE VENETO  
Aggiornato al 01/03/2021**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA****Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: [ifis@bancaifis.it](mailto:ifis@bancaifis.it)Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’Associazione Bancaria Italiana, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

<b>DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE</b>	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	
Eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall’offerta tramite terzo iscritto ad albo o elenco di cui sopra	Euro

**CHE COS’È IL MUTUO GARANTITO - AGEVOLATO MEDIANTE IL FONDO DI ROTAZIONE “ANTICRISI ATTIVITÀ PRODUTTIVE” REGIONE VENETO**

Si tratta di un finanziamento con rimborso rateale erogato dalla Banca utilizzando in parte fondi propri (la “Quota Banca”) e in parte fondi messi a disposizione da Veneto Sviluppo S.p.A., finanziaria della Regione Veneto (la “Quota Regionale”).

In particolare, con DGR n. 1240 del 1 settembre 2020 (la “DGR”), la Regione Veneto ha istituito il Fondo di rotazione denominato “Anticrisi attività produttive” per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario (il “Fondo”) ed, in attuazione della Legge Regionale n. 21 del 28 maggio 2020, ha affidato la gestione del Fondo stesso a Veneto Sviluppo S.p.A..

Il finanziamento è destinato alle specifiche finalità previste dalla DGR ed in particolare per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti o per iniziative di supporto finanziario (le “Iniziativa”).

Destinatari dell’agevolazione sono le microimprese, piccole imprese, medie imprese economicamente e finanziariamente sane, aventi sede operativa nella Regione del Veneto (le “PMI” o i “Clienti”).

Per tutte le informazioni (destinatari, requisiti di accesso, documentazione, ecc.) si rimanda al sito: <https://www.venetosviluppo.it>. Il mutuo impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

L’importo massimo e la durata massima del Mutuo Garantito – Agevolato Mediante il Fondo di Rotazione “Anticrisi Attività Produttive” Regione Veneto (di seguito anche Mutuo) variano a seconda dell’Iniziativa per la quale il Mutuo viene concesso.

Con il contratto di Mutuo la Banca consegna al Cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi solo per la Quota Banca, secondo i due piani di ammortamento, uno per la Quota Regionale ed uno per la Quota Banca, definiti al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento trimestrale o semestrale di rate, comprensive di capitale e, solo per la Quota Banca, di interessi, secondo un tasso variabile.

L'agevolazione di cui alla DGR consiste nell'applicazione di un tasso medio ponderato ridotto, per effetto della suddivisione del finanziamento - che viene comunque erogato dalla Banca per l'intero ammontare - in due quote:

a) Quota Regionale, nella misura del 40% o 50% a seconda del tipo di Iniziativa, sulla quale il tasso applicato è pari a 0 (zero) per tutta la durata del finanziamento; il Cliente deve solo rimborsare il capitale;

b) Quota Banca, per la restante parte del finanziamento, regolata ad un tasso variabile pari all'Euribor maggiorato di uno spread. Il finanziamento viene erogato dalla Banca solo dopo il ricevimento dei fondi da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

Il Mutuo prevede il rilascio di garanzie a favore della Banca e relativamente alla sola Quota Banca da parte del Fondo di Garanzia. La Banca opera, infatti, con il Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile.

Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale della normativa applicabile al Fondo di Garanzia, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie personali (ad esempio fideiussione o patronage), sia sulla Quota Regionale che sulla Quota Banca.

La Banca, al fine di tutelare il Cliente dal possibile verificarsi di eventi idonei ad incidere sulla capacità di rimborsare il finanziamento, offre la possibilità di sottoscrivere una polizza di assicurazione dei rischi caso morte, invalidità permanente totale e inabilità temporanea a seguito di malattia e infortunio, sulla base di una Convenzione collettiva stipulata dalla Banca con MetLife Europe Limited ("MetLife").

Le principali caratteristiche della Convenzione sono riportate nella sezione "Servizi accessori e altre spese" del presente Foglio Informativo; il testo integrale del relativo Set Informativo è disponibile presso la rete distributiva.

## **COVID-19**

La disciplina relativa alla Garanzia del Fondo descritta di seguito, per le operazioni da perfezionarsi ai sensi dell'art. 13 "Fondo centrale di Garanzia PMI" del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), è stata integrata per le disposizioni ivi previste alle quali si fa rinvio. Per maggiori informazioni e/o chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la Garanzia del Fondo dal Decreto Liquidità vi invitiamo a consultare le informazioni pubblicate sul sito della Banca [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) nella sezione: "Misure di sostegno finanziario per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19".

## **FONDO DI GARANZIA**

Lo scopo del Fondo di Garanzia è quello di rilasciare una garanzia in favore di banche ed altri soggetti, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.

L'accesso al Fondo di Garanzia può essere effettuato tramite il rilascio di una garanzia diretta (la "Garanzia Diretta"), come descritta nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. Il rilascio della Garanzia Diretta comporta per il Cliente l'obbligo di pagare una commissione di garanzia (la "Commissione di Garanzia") descritta nelle Condizioni Economiche.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del Cliente, la concessione del Mutuo con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il Cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.

La Garanzia Diretta è richiesta dalla Banca, è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione.

In caso di richiesta da parte della PMI alla Banca, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Mutuo.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura della Garanzia Diretta non possa eccedere il 90% del finanziamento; inoltre l'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di Euro 5.000.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente.

Il rilascio di garanzie diverse da quella rilasciata dal Fondo di Garanzia può avvenire nei limiti e secondo le modalità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia medesimo.

L'accesso al Fondo di Garanzia può comportare l'obbligo di pagare la Commissione di Garanzia, sotto forma di commissione una tantum. Tale commissione è a carico del Cliente, secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sotto indicate.

Le regole di calcolo di applicazione della Commissione di Garanzia sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle

categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia in caso di Garanzia Diretta, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia), sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione delle garanzie o che comportino modifiche del mutuo concesso o delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma delle garanzie ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso della Banca, salvi i diritti previsti dalla legge.

## PRINCIPALI RISCHI

Il Mutuo, relativamente alla Quota Banca, è un finanziamento a tasso variabile. In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse può variare con scadenze prestabilite in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione (EURIBOR) preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali.

Tra i principali rischi del Mutuo, vanno tenuti presenti:

- rimborso della Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (Euro 300,00), se prevista, in caso di mancato perfezionamento del Mutuo per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia;
- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- in caso di scioglimento anticipato del finanziamento è dovuta una penale;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni di credito relative al finanziamento;
- risoluzione di diritto del Mutuo, relativamente alla Quota Regionale, nel caso di revoca dell'agevolazione a seguito del verificarsi di uno dei casi di decadenza previsti dalla DGR.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)\* [5,36 %]

\*Il calcolo del TAEG è riferito alla sola Quota Banca. Sulla Quota Regionale, non sono applicate spese e non sono applicati interessi, fatta eccezione per gli interessi mora, come sotto indicati.

Calcolo riferito ad un mutuo complessivo di Euro 200.000,00 e finanziato al 50% dalla Banca e al 50% da Veneto Sviluppo con le seguenti caratteristiche:

<b>Importo Quota Banca</b>	Euro 100.000,00
<b>Durata</b>	60 mesi
<b>Periodicità delle rate</b>	Trimestrale
<b>Tasso di interesse nominale annuo Quota Banca</b>	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il mese antecedente alla data di incasso rata (attualmente pari a: -0,547 %) + 5 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 4,453%
<b>Spese per la stipula del contratto Quota Banca, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)</b>	Euro 2.083,50 (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (Euro 2.000,00), incasso rata (Euro 3,00), imposte (Euro 16,00), commissione di Garanzia (Euro 0,00)
<b>Tipo di ammortamento</b>	Italiano a rata capitale costante

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Il TAEG riportato non comprende gli eventuali costi di garanzie prestate da soggetti terzi, e/o costi di mediazione applicati da terzi in quanto tali costi variano in funzione del garante e/o del mediatore e dalle valutazioni da questi autonomamente effettuate sul Cliente.

L'eventuale sottoscrizione della polizza è del tutto facoltativa e non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Importo finanziabile	A seconda dell'Iniziativa finanziata: - interventi di supporto finanziario: massimo 250.000,00 - investimenti: massimo 500.000,00
Durata	A seconda dell'Iniziativa finanziata: - interventi di supporto finanziario: massimo 60 mesi - investimenti: massimo 120 mesi

### TASSI

Tasso di interesse variabile Quota Banca	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Tasso di interesse di preammortamento Quota Banca	Tasso determinato sulla base del Parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Paramento di indicizzazione/riferimento	Media Euribor 3 o 6 mesi base 360 rilevata il mese antecedente alla data di incasso della rata
Spread	Massimo <b>5,00%</b> e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso di interesse Quota Regionale	0%
Tasso di interesse di preammortamento Quota Regionale	0%
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore Quota Banca	Fino ad un massimo del 3,00% su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore Quota Regionale	Tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della scadenza, maggiorato di 2 punti percentuali annui

### SPESE per la gestione del rapporto – Quota Banca

Istruttoria	Calcolata solo sulla Quota Banca: - minimo Euro 1.000,00; - massimo 4,00% della Quota Banca.
Incasso rata	Euro 4,00
Addebito per insoluto rata	Euro 20,00
Accollo mutuo	Euro 1.000,00
Sospensione pagamento rate	Euro 200,00 per ogni rata
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del mutuo (su richiesta del Cliente)	1,50% del capitale rimborsato, parziale o totale
Penale per scioglimento anticipato del mutuo	1,50% del capitale residuo
Spese primo sollecito	Euro 2,00
Spese secondo sollecito	Euro 2,00
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo	Euro 1,50
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito
Commissione di Garanzia per Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,25% ad un massimo del 1,00% sull'importo garantito
Eventuali ulteriori oneri in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo	A carico del Cliente

Costi della Garanzia rilasciata da un soggetto terzo	Tutti i costi connessi all'eventuale garanzia rilasciata da un soggetto terzo sono a carico del Cliente al quale il Cliente deve rivolgersi per conoscere i costi connessi e le condizioni di rilascio
Eventuali costi di mediazione di terzi	A carico del Cliente

#### PIANO DI AMMORTAMENTO QUOTA BANCA

Tipo di ammortamento	Italiano a rata capitale costante
Periodicità delle rate	Trimestrale o Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni commerciali / 360
Numero rate ammortamento	A seconda dell'Iniziativa finanziata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di supporto finanziario: massimo 20 rate trimestrali o 10 rate semestrali</li> <li>- investimenti: massimo 40 rate trimestrali o 20 rate semestrali</li> </ul>
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa o periodicità uguale all'ammortamento
Numero rate preammortamento (comprese nella durata complessiva)	A seconda dell'Iniziativa finanziata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di supporto finanziario: massimo 4 rate trimestrali o 2 rate semestrali</li> <li>- investimenti: massimo 8 rate trimestrali o 4 rate semestrali</li> </ul>

#### PIANO DI AMMORTAMENTO QUOTA REGIONALE

Tipo di ammortamento	Italiano a rata capitale costante
Periodicità delle rate	Trimestrale o Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Tipo calendario	Giorni commerciali / 360
Numero rate ammortamento	A seconda dell'Iniziativa finanziata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interventi di supporto finanziario: massimo 20 rate trimestrali o 10 rate semestrali</li> <li>- investimenti: massimo 40 rate trimestrali o 20 rate semestrali</li> </ul>

#### ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)

DATA VALUTA	3 MESI
01/11/2020	- 0,5200 %
01/12/2020	- 0,5370 %
01/01/2021	- 0,5470 %

#### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA QUOTA BANCA

Importo finanziato Quota Banca Euro 100.000,00

Spread applicato	Durata Finanziamento in anni	Dopo 2 anni (*)		
		Importo della 9° rata trimestrale	Importo della 9° rata trimestrale se il tasso aumenta del 2%	Importo della 9° rata trimestrale se il tasso diminuisce del 2%
5%	5	€ 5.657,08	€ 5.945,37	€ 5.364,61
5%	8	€ 3.946,35	€ 4.306,71	€ 3.580,77
5%	10	€ 3.376,01	€ 3.760,49	€ 2.986,15

(\*) il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni, ossia dopo il pagamento di 8 rate trimestrali, si basa sulle seguenti ipotesi:

- ammortamento italiano con rata capitale costante;
- aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) alla sezione Trasparenza.

## SERVIZI ACCESSORI E SPESE

### Prodotti assicurativi intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare

L'operazione di finanziamento è accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative:

<b>Assicurazione CPI (Metlife)</b>	Copertura assicurativa a protezione del rischio di decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea a seguito di malattia e infortunio.
------------------------------------	--

I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da Banca Ifis S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per la descrizione di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Set Informativi disponibili presso la rete distributiva.

<b>COSTO DELLA POLIZZA (CPI)</b>	
<b>Il Premio, unico per l'intera durata del Programma Assicurativo, è calcolato moltiplicando il tasso di Premio per l'importo assicurato e per il numero di mesi di durata del finanziamento</b>	<b>Tasso di Premio 0,055%</b>

Il premio è finanziato dalla Banca ed, in ogni caso, è versato da quest'ultima, su delegazione del Cliente, a MetLife in via anticipata ed in un'unica soluzione.

La convenzione assicurativa Metlife è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

### Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive una polizza assicurativa facoltativa

La Banca, al fine di favorire la trasparenza e la libertà di scelta, espone oltre al TAEG anche un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito (di seguito Costo Complessivo). Il Costo Complessivo è calcolato con le medesime logiche del TAEG, ma a differenza dello stesso ricomprende anche il costo della polizza facoltativa MetLife.

L'importo del premio della polizza calcolato su un finanziamento di durata 5 anni ed importo di Euro 200.000,00 (Quota Banca di Euro 100.000,00) è pari a Euro 6.600,00.

A fini esemplificativi e comparativi, il Costo Complessivo viene calcolato solo sulla Quota Banca di Euro 100.000,00, con un premio unico anticipato pari a € 3.300,00.

Il Costo Complessivo del Mutuo e della polizza è pari a 6,87%\*.

Si ribadisce, inoltre, che la stipula della suddetta polizza non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

### Conto corrente Ifis Impresa

Ifis Impresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Ifis Impresa, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### Quanto può costare il mutuo se si sottoscrive un contratto di conto corrente facoltativo

Il Costo Complessivo viene calcolato sulla base dell'anno commerciale (360 giorni) su un finanziamento di durata 5 anni ed importo di Euro 200.000,00 (Quota Banca pari a Euro 100.000,00). È stato considerato, oltre alle voci di costo che compongono il TAEG, anche il conto corrente Ifis Impresa: sono ricompresi il canone trimestrale pari a Euro 50,00 e la quota trimestrale dell'imposta di bollo pari a Euro 25,00.

Il Costo Complessivo del Mutuo e del conto Ifis Impresa, calcolato a fini esemplificativi e comparativi solo sulla Quota Banca, è pari a 5,93%\*.

Il Costo Complessivo del Mutuo, se il Cliente sceglie di sottoscrivere sia la polizza CPI MetLife (con premio calcolato a fini esemplificativi solo sulla Quota Banca) che il conto Ifis Impresa, è pari a 7,45%\* (calcolato a fini esemplificativi e comparativi solo sulla Quota Banca).

### Imposte

\* Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il Costo Complessivo è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

Il Mutuo è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto nel contratto, in presenza dei requisiti di legge e di concerto con il Cliente, la Banca può optare, in alternativa all'applicazione del regime fiscale ordinario, per la corresponsione dell'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in percentuale sull'importo erogato, nella misura tempo per tempo prevista ex lege. L'importo corrispondente alle imposte applicabili sarà a carico del Cliente e sarà trattenuto al momento dell'erogazione.

## **GARANZIE RICEVUTE**

### **Fideiussione**

La Fideiussione è una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

Per le condizioni che regolano la fideiussione ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Fideiussione, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### **Lettera di patronage**

È un impegno, in forza della quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronnant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera di patronage medesima.

Per le condizioni che regolano la lettera di patronage ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Lettera di Patronage, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, SCIOGLIMENTO ANTICIPATO, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI**

### **Estinzione anticipata parziale o totale**

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione dell'1,5% sull'importo che viene rimborsato in via anticipata limitatamente alla Quota Banca, oltre ad una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione all'estinzione anticipata parziale o totale del rapporto.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

Il Cliente prende atto che una sua eventuale richiesta di estinzione anticipata dovrà essere previamente comunicata a Veneto Sviluppo a cura della Banca e che l'estinzione stessa potrà essere eseguita solamente a fronte del consenso manifestato da Veneto Sviluppo.

### **Scioglimento anticipato**

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento della Quota Regionale e/o nel Piano di Ammortamento della Quota Banca in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento, nonché della penale per scioglimento anticipato dell'1,5%, applicata sull'importo residuo della Quota Banca. Il Cliente inoltre è tenuto a corrispondere una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione con lo scioglimento anticipato del rapporto.

### **Recesso**

La Banca può recedere dal Mutuo nel caso in cui venga meno la garanzia del Fondo di Garanzia.

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

### **Portabilità mutuo**

Nel caso in cui, per rimborsare il Mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto, la commissione di estinzione anticipata parziale o totale sulla Quota Banca, salvo per il Cliente che sia microimpresa il quale non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

Il Cliente prende atto che una sua eventuale richiesta di estinzione anticipata dovrà essere previamente comunicata a Veneto Sviluppo a cura della Banca e che l'estinzione stessa potrà essere eseguita solamente a fronte del consenso manifestato da Veneto Sviluppo.

Sviluppo.

### **Clausola risolutiva**

Il contratto, limitatamente alla Quota Regionale, deve intendersi risolto di diritto al verificarsi di uno dei casi previsti dalla DGR che comportano la decadenza dall'agevolazione concessa da Veneto Sviluppo. In tale circostanza, la Banca ha la facoltà di risolvere il contratto anche per la Quota Banca.

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;
- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;
- indebitamenti diversi da quelli dichiarati alla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria;
- mancato adempimento degli impegni assunti con riferimento all'operatività del Fondo di Garanzia, con riferimento in particolare a emissione di dichiarazioni erranee o mendaci alla Banca, mancata collaborazione da parte del Cliente, in particolare in fase di accertamento ed ispettiva, mancato invio di informazioni o documenti da parte del Cliente, mancato rispetto delle disposizioni normative concernenti il Fondo di Garanzia ed in generale gli aiuti di Stato e comunitari.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza.

Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

### **Reclami e tutela stragiudiziale**

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo [reclami@bancaifis.it](mailto:reclami@bancaifis.it);
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo [reclami.pec@bancaifis.legalmail.it](mailto:reclami.pec@bancaifis.legalmail.it).

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

## **GUIDE PRATICHE**

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it).



**LEGENDA**

<b>Accollo</b>	È il contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore; nel caso di finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla Banca il debito residuo.
<b>Ammortamento</b>	È il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
<b>Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie</b>	Commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento), ove prevista, dovuta al Fondo di Garanzia dalla Banca nel caso in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione, il Mutuo non sia successivamente perfezionato con le modalità e nei termini stabiliti.
<b>Costo complessivo</b>	È un ulteriore indicatore rappresentativo dei costi connessi al credito, calcolato con le medesime logiche del TAEG ricomprendendo anche il costo dei servizi accessori facoltativi.
<b>Euribor</b>	Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor.
<b>Garante</b>	È il soggetto terzo che rilascia a favore della Banca la garanzia, con cui si obbliga personalmente nei confronti della Banca a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del Cliente (che è il c.d. debitore principale).
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Media impresa</b>	È un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50 milioni oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43 milioni.
<b>Microimpresa</b>	È un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 2 milioni.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato.
<b>Piano di ammortamento</b>	È il piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	È il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale costante e una quota interessi decrescente.
<b>Piccola impresa</b>	È un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 10 milioni.
<b>Preammortamento</b>	È il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il Piano di Ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.
<b>Rata</b>	Pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
<b>Tasso annuale effettivo globale (TAEG)</b>	È un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.
<b>Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti" e confrontarlo con il Tasso soglia.
<b>Tasso soglia</b>	Tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.